

Regolamento per l'affidamento della gestione di impianti sportivi Comunali

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Finalità dell'affidamento
- Art. 3 – Forme di gestione
- Art. 4 – Scelta del gestore
- Art. 5 – Criteri di assegnazione
- Art. 6 – Contenuti della convenzione per la gestione
- Art. 7 - Patrimonio concesso - manutenzioni
- Art. 8 – Durata dell'affidamento
- Art. 9 – Responsabilità del gestore – garanzie
- Art. 10 – Organizzazione delle attività
- Art. 11 – Utilizzo degli impianti sportivi
- Art. 12 – Consumi, imposte e tasse
- Art. 13 – Sorveglianza e Custodia
- Art. 14 – Contributi e rendiconto della Gestione
- Art 15 - Tariffe
- Art. 16 – Riconsegna del Complesso Sportivo
- Art. 17 - Cessazione anticipata dell'affidamento
- Art. 18 -. Trasparenza e Coinvolgimento dell'Utenza

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni e i criteri per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi.

ART. 2 - FINALITÀ DELL'AFFIDAMENTO

1. Con il presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, che garantiscano un forte radicamento sul territorio comunale;
- c) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune, della Società della Salute del Mugello e con le attività di altre associazioni;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti che riduca gli oneri a carico del Comune
- e) realizzare forme di partecipazione dell'utenza all'organizzazione ed erogazione dei servizi.

ART. 3 FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti nei modi seguenti:

- a) direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico degli Enti locali oppure società, associazioni e/o fondazioni partecipate dallo stesso Comune;
- b) mediante affidamento in gestione, previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che garantiscano un forte radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b, che garantiscano comunque un forte radicamento al territorio, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 4 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

ART. 4 - SCELTA DEL GESTORE

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al presente articolo, alle federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. E' data facoltà ai soggetti di cui al precedente comma di presentarsi in forma associata.
3. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al punto b dell'art. 3, potrà avvenire direttamente a trattativa privata solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione come di seguito illustrate e, comunque, nel rispetto dei principi espressi all'art. 3, co. 1 della L.R. 3/1/2005, n° 6 e del successivo art. 5

4. La scelta dell'affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica così regolata:

- Con atto dirigenziale viene approvato un bando di selezione contenente i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti.
- Il bando indica il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione.
- Le domande di partecipazione, dovranno essere corredate da:
 - a) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione;
 - b) impegno a valutare attentamente l'adesione a progetti sociali ed educativo/formativi realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale, dalla Società della Salute del Mugello e dalla Comunità Montana Mugello, insieme alle associazioni ed enti interessati;
 - c) disponibilità ad intervenire con risorse proprie per realizzare attività di manutenzione straordinaria e migliorativa.

ART. 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Nel proceder all'affidamento in gestione con i criteri indicati sopra, si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
- radicamento nel territorio comunale;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- organizzazione di attività a favore di diversamente abili e di anziani
- garanzia di apertura dell'impianto a tutti i cittadini
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con altre eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento.

ART. 6 - CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

1. In seguito all'affidamento della gestione in base alle procedure sopra descritte, si procederà a sottoscrivere apposita convenzione con il soggetto affidatario, che regolerà le forme e i modi di gestione degli impianti.

2. La convenzione per la gestione disciplina i criteri d'uso dell'impianto e tutte le attività amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.

3. L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.

4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

5. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

6. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

7. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento.

8. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il

preventivo benessere dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ART. 7 - PATRIMONIO CONCESSO. - MANUTENZIONI

1. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula di apposita convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti
2. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.
3. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
4. Le opere di manutenzione straordinaria, salvo quanto previsto al comma 4 lett. c) del presente regolamento, restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.
5. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.
6. Nel corso di validità della convenzione l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
7. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

ART. 8 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, non potrà superare i dieci anni.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE. GARANZIE.

1. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.

2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia.
5. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ART. 11 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'accesso agli impianti è disciplinato dalla convenzione sottoscritta con il soggetto gestore
2. Il calendario e l'orario delle attività devono essere presentati entro il 15 di ottobre di ogni anno al competente Ufficio Comunale; inoltre devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

ART. 12 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. L'affidatario dovrà divenire titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.
2. Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

ART. 13 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.

ART. 14 – CONTRIBUTI E RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. L'Amministrazione comunale eroga al soggetto affidatario contributi economici a sostegno della gestione secondo quanto previsto dalla specifica convenzione per la gestione. Eventuali ulteriori forme di contribuzione possono essere accordate solo ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

ART. 15 - TARIFFE

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono comunicate dal soggetto gestore al Comune entro e non oltre il termine del 15 ottobre di ogni anno.

ART. 16 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

4. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 17 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;

2. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- e) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.

3. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

ART. 18 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle segnalazioni da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b) l'Amministrazione Comunale potrà raccogliere le segnalazioni che pervengano dall'utenza, dandone tempestiva comunicazione al soggetto gestore.